



COMUNE DI ALESSANDRIA

REGOLAMENTO TARI

Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti

Approvato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/03/2014
Modificato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 90 del 06/08/2015
Modificato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/03/2017
Modificato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 18/12/2017
Modificato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 144 del 18/12/2018
Modificato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del 20/12/2019
Modificato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 04/06/2020
Modificato con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del .../.../2021

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Istituzione del Tributo
- Art. 2 – Gestione e Classificazione dei Rifiuti
- Art. 3 – Sostanze Escluse dalla Normativa sui Rifiuti
- Art. 4 – Oggetto del Regolamento
- Art. 5 – Soggetto Attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTI

- Art. 6 – Presupposto per l'Applicazione della TARI
- Art. 7 – Gestione del Servizio
- Art. 8 – Soggetti Passivi
- Art. 9 – Locali e Aree non Assoggettabili
- Art. 10 – Superfici degli Immobili

TITOLO III – DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO

- Art. 11 – Metodo Normalizzato
- Art. 12 – Piano finanziario
- Art. 13 – Determinazione del Tributo
- Art. 14 – Articolazione della Tariffa
- Art. 15 – Periodo di Applicazione
- Art. 16 – Utenze Domestiche
- Art. 17 – Calcolo Applicato alle Utenze Domestiche
- Art. 18 – Assegnazione delle Utenze non Domestiche alle Classi di Attività
- Art. 19 – Calcolo Applicato alle Utenze non Domestiche
- Art. 19-bis – Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta
- Art. 20 – Tariffa Giornaliera
- Art. 21 – Tributo Provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 22 – Norme Generali
- Art. 23 – Riduzioni per Utenze Domestiche

Art. 24 – Ulteriori Riduzioni

Art. 25 – Riduzione per Utenze non Domestiche

Art. 26 – Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio

TITOLO V – DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 27 – Inizio, Cessazione e Variazione dell’Occupazione o della Conduzione

Art. 28 – Violazioni e Penalità

Art. 29 – Accertamento e Attività di Controllo

Art. 30 – Riscossione

Art. 31 – Rimborsi

TITOLO VI – RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32 – Rinvii

Art. 33 – Disposizioni Transitorie e Finali

Art. 34 – Trattamento dei Dati Personali

ALLEGATO 1

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

“Istituzione del Tributo”

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la “TARI” diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi dal 639 al 705 della Legge n. 147 del 27 gennaio 2013 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata disciplinata nel presente Regolamento ha natura tributaria, non intendendosi attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata Legge 147/2013 e s.m.i..

Art. 2

“Gestione e Classificazione dei Rifiuti”

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento Comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere c), d) ed e).

5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - c) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - d) i veicoli fuori uso;
 - e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
 - f) i rifiuti generati nell'ambito delle lavorazioni artigianali, attività commerciali, di servizio e sanitarie diversi da quelli indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3

“Sostanze Escluse dalla Normativa sui Rifiuti”

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
 - c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

- a) le acque di scarico;
- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117;
- e) sostanze destinate a essere utilizzate come materie prime per mangimi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e che non sono costituite né contengono sottoprodotti di origine animale.

Art. 4

"Oggetto del Regolamento"

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Alessandria della TARI oltre che la modalità e gli obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempienza.
 2. Con Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI concernente tra l'altro:
 - i criteri di determinazione delle tariffe;
 - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
 - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta.
 3. Per la copertura dei costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche e soggette a uso pubblico, è approvata dal Comune apposita tariffa annuale, adottata ai sensi del D.P.R. n. 158/1999.
 4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
- La tariffa è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 5

"Soggetto Attivo"

1. La TARI è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o

prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente.

2. In caso di variazione della circoscrizione territoriale dei Comuni, anche se dipendenti dalla costituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo restando il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II

PRESUPPOSTI

Art. 6

“Presupposto per l’applicazione della TARI”

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare, coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
3. Si intendono per:
 - locali: le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistiche-edilizie;
 - aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoia, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione;
 - utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

Art. 7

“Gestione del Servizio”

1. Il Comune di Alessandria esercita le funzioni di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso l'apposito Organo previsto dalla vigente normativa regionale (nel seguito indicato come “Organo di governo dei rifiuti”) che opera, in nome e per conto del Comune e degli altri degli Enti Locali associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione istitutiva sottoscritta dal Comune. Alla data di approvazione del presente documento l'Organo in questione è il Consorzio di Bacino Alessandrino per la Raccolta e il Trasporto dei Rifiuti Solidi Urbani (nel seguito “Consorzio di Bacino”).

Art. 8

“Soggetti Passivi”

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Inoltre è fatto obbligo al proprietario di denunciare le eventuali variazioni di destinazioni d'uso.
2. Il tributo è dovuto con vincolo di solidarietà tra i componenti dello stesso nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.

In caso di pluralità di possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

L'attivazione del servizio di erogazione dell'energia elettrica, certificabile anche con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui verifica di veridicità è a discrezione del Comune, costituisce presunzione semplice per l'applicazione della tariffa.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Per le parti in comune del condominio, suscettibili di produrre rifiuti, il tributo è dovuto da coloro che occupano o conducono le stesse in via esclusiva.

Art. 9

“Locali e Aree non Assoggettabili”

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura e il loro assetto, per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché sussistono oggettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia ordinaria o di variazione e debitamente riscontrata in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

2. In particolare, sono da ritenersi non assoggettabili al tributo, sia per la parte fissa che per parte variabile, i seguenti locali o aree:

- le unità immobiliari adibite a civile abitazione chiuse, prive di qualsiasi arredo e prive di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici e alle utenze energetiche;

- le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;

- le unità immobiliari per le quali è stata presentata negli uffici comunali competenti la “Comunicazione di Attività Edilizia Libera ex art. 6, comma 1 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.”, prescindendo dalla tipologia degli interventi previsti, sarà applicata un'esenzione temporanea pari a 3 (tre) mesi dalla data di presentazione della domanda;

- le aree scoperte pertinenti o accessorie di civili abitazioni e le aree adibite a verde;

- le aree comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del Codice Civile;

- parte di luoghi e locali come solai, sottotetti e cantine con altezza inferiore a metri 1.50;

- i cavedi di sola areazione, le corti interne sottratte all'uso abituale degli occupanti dell'edificio o degli utenti delle attività che in esso si svolgono e, comunque i luoghi impraticabili o interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione, superfici di cui si dimostri il permanente stato di non utilizzo;

- i depositi di materiale in disuso o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la

produzione di rifiuti;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensore, magazzini completamente automatizzati, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;

- i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose, nelle quali la produzione di rifiuti è nulla;

- le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- i locali e fabbricati di servizio e relative aree accessorie dei fondi rustici;

- i locali e le aree adibite a lavorazione industriale inclusi i locali e le aree adibite a immagazzinamento di materie prime, semilavorati e prodotti finiti ad essi asserviti;

- le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno oltre che le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;

- le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

- i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di attività agricole, silvicoltura, allevamento e le serre a terra. Sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;

- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- per gli impianti di distribuzione di carburante non sono assoggettate le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile, le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.

3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella

parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Analoga detassazione spetta ai magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di attività in cui avviene la produzione continuativa e prevalente di rifiuti speciali.

I produttori di rifiuti speciali per ottenere l'esenzione prevista e per mantenerla, devono:

- presentare al Comune comunicazione di smaltimento in proprio dei suddetti rifiuti;
- allegare una relazione sulla tipologia dei rifiuti;
- allegare una planimetria da cui risultino circoscritte, misurate ed evidenziate le aree produttrici di rifiuti speciali;
- tenere a disposizione del Comune la documentazione sui rifiuti speciali (registro carico e scarico e formulario identificazione dei rifiuti), prevista dalle vigenti norme;
- presentare una copia della denuncia annuale sui rifiuti prodotti e smaltiti prevista dalla legge n. 70/1994 (Modello Unico di Dichiarazione).

6. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali sussiste il divieto di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

7. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33/bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

8. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e rifiuti considerati speciali (pericolosi e non) e non sia distinguibile la superficie complessiva tariffabile o risulti difficile, a causa dell'uso promiscuo, determinare i locali o le aree, la superficie tariffabile verrà calcolata in modo forfettario applicando, per le attività sotto indicate, le seguenti percentuali calcolate sulla superficie promiscua:

Attività	Percentuale di riduzione della superficie complessiva
Ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
Autorimessaggi e autolavaggi autoveicoli	10%
Laboratori fotografici ed eliografici	15%
Laboratori di analisi mediche	15%
Produzione e allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresina	20%
Tipografie, stamperie, vetrerie	25%
Lavanderie e tintorie	25%
Autocarrozzerie, officine di riparazione auto, moto, macchine agricole, elettrauto, gommisti	25%

Attività	Percentuale di riduzione della superficie complessiva
Falegnamerie, verniciatori in genere; galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, officine di carpenteria metallica	30%
Caseifici e cantine vinicole	60%

9. Per le eventuali attività non considerate nel precedente comma, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, e per le quali non si possa far riferimento a criteri di analogia, si applica una riduzione forfettaria della superficie del 30%.

10. Per fruire delle riduzioni di cui ai commi 8 e 9, gli interessati dovranno indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, etc.) nonché le superfici di formazione di rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa rifiuti) distinti per codice CER.

10-bis. *abrogato*

Art. 10

"Superfici degli Immobili"

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3.

2. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

Relativamente all'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI, in assenza del dato relativo alla superficie calpestabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

3. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle Entrate e i Comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle Entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I Comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50 (zero/cinquanta); in caso contrario al metro quadro inferiore.
6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 (venti) metri quadrati, per colonnina di erogazione.

TITOLO III
DETERMINAZIONE DELTRIBUTO

Art. 11

“Metodo Normalizzato”

1. Per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani si utilizza il metodo normalizzato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 12

“Piano Finanziario”

1. Il piano finanziario verrà redatto secondo normativa vigente e in ottemperanza delle direttive emanate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), in particolare della Deliberazione n. 443/2019/R/Rif emanata il 31 ottobre 2019 e relativo Metodo Tariffario (MTR) disciplinato all’interno dell’Allegato A.

Art. 13

“Determinazione del Tributo”

1. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma successivo, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

2. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. La tariffa per la gestione del servizio dei rifiuti urbani, esclude il servizio relativo agli imballaggi secondari e terziari (fatto salvo il conferimento dei secondari al servizio pubblico in raccolta differenziata) di cui al comma 10 dell’art. 221 del D.Lgs. 152/2006, e sono pertanto a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi rispetto ai quali non è prevista alcuna erogazione del servizio.

4. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto annualmente dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall’Ente territorialmente competente e approvato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La tariffa può comunque essere modificata nel corso dell’esercizio finanziario, per il ripristino degli equilibri di bilancio, ai sensi dell’articolo 193, comma 3 del Decreto Legislativo n. 267/00.

5. La deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento.

6. La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi di spazzamento e lavaggio delle strade e piazze pubbliche, ai costi amministrativi, ai costi per gli investimenti e ai relativi ammortamenti,

e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

7. Le voci di costo da coprire rispettivamente attraverso la parte fissa e la parte variabile della tariffa sono indicate nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif emanata da ARERA.

Art. 14

"Articolazione della Tariffa"

1. La tariffa, determinata ai sensi dell'articolo 11, è articolata nelle fasce di utenze domestiche (intese come civili abitazioni) e utenze non domestiche (intese come attività economiche e, comunque, tutte le utenze non classificate come domestiche).

2. Il Comune ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa in proporzione al quantitativo di rifiuti prodotti da ciascuna delle due categorie. Nelle more della realizzazione di sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle utenze, il Comune applicherà un sistema presuntivo. Il quantitativo di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche sarà desunto sottraendo dalla quantità complessiva di rifiuti urbani raccolta nel Comune la quantità potenzialmente prodotta dalle utenze non domestiche, data dalla sommatoria delle quantità potenziali relative alle singole categorie, ricavate utilizzando la Tabella 4 dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

Art. 15

"Periodo di Applicazione"

1. La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'obbligo tariffario decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente dichiarata entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative alle superfici e alle destinazioni d'uso, che comportano un aumento della tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione della tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro il termine di cui al successivo art. 27. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16

"Utenze Domestiche"

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenendo conto del numero di componenti e della potenziale produzione dei rifiuti. Il numero degli occupanti ai fini dell'inserimento nella specifica categoria di utenza è quello risultante dai dati presenti all'anagrafe del Comune di Alessandria alla data d'inizio dell'utenza a seguito di denunce di

variazione e/o di accertamenti d'ufficio e comprende oltre ai residenti nell'abitazione anche i conviventi eventualmente appartenenti a nuclei anagraficamente distinti. Nel conteggio dei soggetti residenti non si tiene conto, sulla base di una richiesta documentata, dei componenti che, pur mantenendo la residenza anagrafica nell'unità, sono ospiti di strutture quali istituti sanitari di lunga degenza, case di riposo, carceri, famiglie protette. Ogni variazione del numero dei componenti in corso d'anno avrà effetto dal giorno successivo.

2. Al fine della determinazione del numero dei componenti il nucleo familiare e dei conviventi il Comune fa riferimento alle risultanze anagrafiche per le persone residenti nel Comune, mentre per quelle non residenti sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

3. Per le abitazioni tenute a disposizione dal proprietario e/o conduttore, anche se saltuariamente utilizzate e comunque per un periodo inferiore ai sei mesi all'anno, sarà applicata la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti.

4. Per le unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui si esercita anche un'attività economica o professionale, la tariffa applicabile alla superficie utilizzata (anche in via non esclusiva) per l'esercizio dell'attività è quella prevista per la categoria cui appartiene l'attività esercitata.

5. Nel caso di cessazione dell'azienda agricola, i locali in precedenza adibiti per tale attività non sono assoggettati a tariffa qualora non vengano utilizzati ad altro titolo (deposito, box auto ecc.). Lo stato di inutilizzabilità deve risultare da condizioni obiettive (impraticabilità, pericolosità, luoghi interclusi o in abbandono ecc.) e deve essere autocertificato. L'occupante o conduttore di tali locali sarà tenuto a comunicarne tempestivamente il riutilizzo.

Art. 17

"Calcolo Applicato alle Utenze Domestiche"

1. Stabilito l'importo complessivo dovuto a titolo di parte fissa dalla categoria delle utenze domestiche, la quota fissa da attribuire alla singola utenza domestica viene determinata tenendo conto del numero dei componenti del nucleo familiare o dei conviventi e della superficie calpestabile dell'immobile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tariffa di Igiene Ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1).

2. La parte variabile della tariffa è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, specificata per chilogrammo, prodotta da ciascuna utenza. Il Comune, fino a quando non avrà validamente sperimentato tecniche di calibratura individuale degli apporti, applicherà un sistema presuntivo nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di produttività. Il valore dei coefficienti è fissato in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 2 dell'Allegato 1 al DPR 158/1999 in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 652 della L. 147/2013.

Art. 18

"Assegnazione delle Utenze Non Domestiche alle Classi di Attività"

1. I locali e le aree relative alle utenze non domestiche sono classificate per categorie omogenee, in relazione alla loro destinazione d'uso e tenendo conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune e della potenzialità di produzione dei rifiuti, indicate nell'Allegato 1.

2. L'assegnazione di un'utenza non domestica a una delle classi di attività previste viene effettuata con riferimento all'attività effettivamente svolta; nel caso in cui la stessa non sia identificabile oggettivamente, l'attribuzione della categoria per i locali e le aree soggette al tributo avverrà sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito della stessa utenza, alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso.

4. *abrogato*

5. I locali e le aree eventualmente adibiti a usi diversi da quelli classificati nell'Allegato 1 vengono associati ai fini dell'applicazione del tributo alla classe di attività che presenta con essi la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.

6. *abrogato*

Art. 19

"Calcolo Applicato alle Utenze Non Domestiche"

1. Per le utenze non domestiche la quota fissa è commisurata alla superficie calpestabile degli immobili nei quali si svolge l'attività.

2. La parte fissa del tributo è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 3 dell'Allegato 1 al DPR 158/1999.

3. Per l'attribuzione della parte variabile del tributo il Comune organizzerà e strutturerà sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Il Comune, in attesa di organizzare tali sistemi, applica un sistema presuntivo, nel quale la quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata secondo la procedura indicata dall'Allegato 1 del D.P.R. 158/1999. Il valore dei suddetti coefficienti è fissato in funzione della tipologia di attività dell'utenza all'interno degli intervalli riportati nella Tabella 4 dell'Allegato 1 al citato DPR 158/1999.

Art. 19-bis

"Disciplina per la fuoriuscita delle utenze non domestiche dal servizio pubblico di raccolta"

1. Le utenze non domestiche che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, intendano conferire i propri rifiuti urbani avviandoli a recupero al di fuori del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 238, comma 10 del D. Lgs. n. 152/2006, devono comunicare tale scelta tramite PEC, sia al Comune che al Consorzio di Bacino Alessandrino, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui intendono fuoriuscire dal servizio pubblico. La dichiarazione ha efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. La dichiarazione dovrà essere compilata utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione dal Comune ed allegando idonea documentazione comprovante l'avvio a recupero dei rifiuti urbani prodotti; non saranno prese in considerazione dichiarazioni difformi da quanto previsto nel

presente comma.

3. Per le annualità in cui, ai sensi del comma precedente, l'utenza conferisca i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal Gestore del servizio pubblico è prevista la riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità avviata a recupero, applicando la seguente formula:

$$\text{Rid} = \text{Qavv} / \text{Qtot} (\text{Kd})$$

dove:

Rid = percentuale di riduzione da applicare alla quota variabile del tributo

Qavv = quantità documentata di rifiuti urbani avviata a recupero

Qtot (Kd) = quantità totale di rifiuti prodotti stimata mediante coefficiente di produttività indicato dal D.P.R. 158/1999.

Nel caso in cui all'interno della dichiarazione l'utente comunichi il conferimento al servizio pubblico della frazione indifferenziata, resta dovuta una quota pari al 25% della tariffa variabile.

Solo nel caso in cui l'utenza conferisca tutti i rifiuti urbani prodotti a soggetti diversi dal gestore del servizio pubblico è prevista l'esclusione della quota variabile della tariffa. Rimane comunque dovuta la quota fissa del tributo.

4. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti. Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere via pec, entro il termine perentorio del 28 febbraio dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso, copia dei formulari, unitamente a un riepilogo dei Cer di ogni rifiuto con indicazione della ragione sociale del produttore, del trasportatore e del destinatario.

5. La scelta di avvalersi dei soggetti di cui ai commi precedenti avrà una validità minima di 5 anni. Nel caso in cui, prima della scadenza quinquennale, l'utenza intenda riprendere ad usufruire del servizio pubblico, dovrà richiederlo al Comune e al Consorzio di Bacino Alessandrino entro il 30 settembre dell'anno precedente; l'accettazione della richiesta è subordinata all'esito positivo dell'istruttoria che il Comune, in raccordo con il Consorzio di Bacino esperirà al fine di valutare le ricadute sull'organizzazione del servizio.

6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui al comma 1 all'utenza non domestica saranno applicate sia la tariffa fissa che la tariffa variabile e sarà garantita la contestuale fruizione del servizio ad opera del Gestore pubblico della raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. Le dichiarazioni e le attestazioni presentate in relazione alle annualità precedenti al fine di usufruire della riduzione della quota variabile della TARI proporzionale ai rifiuti avviati al riciclo, non saranno prese in considerazione al fine di accordare il trattamento descritto nei commi precedenti.

Art. 20

"Tariffa Giornaliera"

1. L'occupazione o la detenzione è da definirsi temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune stabilisce con il presente Regolamento le modalità di applicazione della TARI, in base

alla tariffa giornaliera. Sono escluse dall'applicazione della tariffa giornaliera le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, aventi carattere ricorrente o cadenza settimanale, limitatamente ai periodi di esercizio dell'attività di commercio ambulante.

2. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari all'ottanta per cento (80%).

3. Le utenze che sono tenute al pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, assolvono l'obbligo di dichiarazione mediante il pagamento della TARI giornaliera da effettuare con le modalità e nei termini previsti nel Regolamento per l'applicazione del suddetto canone.

Per le utenze diverse da quelle di cui al periodo precedente, ovverosia quelle non soggette al canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, la dichiarazione deve essere presentata con le modalità di cui al successivo articolo 27 prima dell'insorgenza del presupposto impositivo.

4. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente Regolamento è applicato il tributo della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.

5. In caso di uso di fatto, il tributo che non risulti versato all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperato unitamente agli interessi moratori e alle sanzioni eventualmente dovute. Per l'eventuale atto di recupero dello stesso, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento.

6. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive, o del tempo libero (circhi, fiere ecc.), in considerazione della specialità che presentano, ai fini della determinazione del tributo, risultando la quantità di rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti può essere effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il Comune e il tributo è assorbito da quanto previsto in detto contratto.

Le superfici computate sono quelle coperte da strutture, camion e/o tendoni, secondo il loro uso.

7. La tariffa giornaliera non si applica inoltre nei casi delle occupazioni occasionali come:

- occupazioni di pronto intervento con ponti, scale, pali ecc.;
- occupazioni per l'effettuazione di traslochi e di carico e scarico delle merci in genere;
- occupazioni finalizzate alla manutenzione del verde;
- occupazioni con autobotti per il riempimento di cisterne e lo spurgo di pozzi;
- occupazioni con la strumentazione tecnica necessaria per l'effettuazione di misurazioni e rilievi.

8. Per tutto quanto non previsto dai precedenti commi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla TARI annuale.

Art. 21

"Tributo Provinciale"

1. Il tributo provinciale, per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di

cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è commisurato alla superficie dei locali e aree assoggettabili a tributo e applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Alessandria sul totale dell'importo della tariffa.

TITOLO IV

AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 22

"Norme Generali"

1. Le norme regolamentari in tema di riduzioni e agevolazioni verranno applicate con decorrenza dal 1° di gennaio dell'anno di adozione della modifica, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di disporre rimborsi per l'anno precedente, nei limiti delle risorse che potranno essere rese disponibili dal bilancio.
2. Le riduzioni già presenti in banca dati T.I.A./TARES, dove compatibili, saranno confermate senza necessitare di ulteriori richieste da parte dell'utente.
3. Salvo quanto previsto dal successivo comma 3bis dell'art. 25, le riduzioni di cui al presente Regolamento non sono tra loro cumulabili e si provvede all'applicazione di quella più favorevole al contribuente.
4. Le riduzioni di cui all'art.23 del presente Regolamento si intendono applicate alla sola parte variabile ove non diversamente specificato.
5. Salvo diversa indicazione, le istanze di riduzioni di cui agli articoli successivi, devono essere presentate entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data dell'evento. Diversamente sono applicate dall'anno di presentazione.

Art. 23

"Riduzioni per Utenze Domestiche"

1. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al quaranta per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta del rifiuto indifferenziato rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. Per il Comune di Alessandria si stabilisce l'applicazione di una riduzione pari al sessanta per cento (60%), per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento della frazione indifferenziata rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita. La distanza è misurata dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica fino al punto di conferimento. La riduzione di cui al presente comma non si applica alle utenze servite con modalità porta a porta.

La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

2. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata. Nello specifico si prevede, per le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro con superficie non pavimentata, una riduzione pari al dieci per cento (10%) della quota variabile della tariffa. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla data di presentazione della domanda.

In caso venga accertata la mancata destinazione al compostaggio, confermata anche dal saltuario conferimento della frazione umida al servizio comunale, la riduzione viene annullata con recupero del tributo oggetto di riduzione.

3. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), per abitazioni

occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi dell'anno, all'estero.

In caso di certificazione documentale dalla quale risultino soggetti domiciliati fuori dal territorio del Comune di Alessandria per motivi di lavoro o di studio o ricoverati stabilmente presso istituti di cura si procederà alla valorizzazione del numero degli occupanti escludendo tali soggetti, seppur residenti. La riduzione /variazione di cui al presente comma ha validità annuale.

3 bis. Ai sensi dell'art. 1 comma 48 della Legge n. 178/2020, è previsto un abbattimento di 2/3 dell'importo complessivamente dovuto a titolo di TARI per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia, a titolo di proprietà o usufrutto, da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

3 ter. L'applicazione della riduzione di cui al comma 3 bis, è subordinata ad apposita richiesta dell'interessato che dovrà autocertificare il suo status.

4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali a uso domestico tenuti a disposizione e occupati per un periodo inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale).

5. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%), nel caso di fabbricati rurali a uso abitativo.

Art. 24

"Ulteriori Riduzioni"

1. Secondo i disposti dell'art. 1, comma 660 della Legge 147/2013, il Comune può deliberare, con Regolamento di cui all'articolo 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

2. L'art. 1, comma 682, lettera a), punto 4), della Legge 147/2013, prevede che il Comune possa disciplinare eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

3. Il Comune di Alessandria, nel rispetto dei commi precedenti, prevede nel presente Regolamento una riduzione percentuale per fasce di reddito, sia della parte fissa che della parte variabile della Tariffa, ai soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito specificate:

- INDICATORE ISEE fino a 1.000,00 euro: riduzione del 60%
- INDICATORE ISEE tra 1.000,01 euro e 2.000,00 euro: riduzione del 50%
- INDICATORE ISEE tra 2.000,01 euro e 3.000,00 euro: riduzione del 40%
- INDICATORE ISEE tra 3.000,01 euro e 4.000,00 euro: riduzione del 30%
- INDICATORE ISEE tra 4.000,01 euro e 5.000,00 euro: riduzione del 20%
- INDICATORE ISEE tra 5.000,01 euro e 8.000,00 euro: riduzione del 10%.

Per l'ottenimento della riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dell'Attestazione ISEE relativa ai redditi dell'anno precedente rispetto a quello tariffato, entro il termine perentorio della scadenza dell'ultima rata.

4. Si applica un'esenzione totale della tariffa per i soggetti segnalati, entro il 30 SETTEMBRE di ogni anno, dal Cissaca e/o dal Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze Patologiche dell'A.S.L. di Alessandria.

Art. 25

"Riduzioni per Utenze non Domestiche"

1. Per gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e le associazioni di beneficenza con servizio di accoglienza e distribuzione pasti ai poveri con sede nel Comune di Alessandria, che operano nel settore socio-assistenziale è prevista una riduzione pari al venticinque per cento (25%).

2. Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile del tributo è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato autonomamente a proprie spese ad effettivo riciclo mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività autorizzata di riciclo dei rifiuti stessi. Il coefficiente di riduzione K_r viene calcolato tenendo conto del coefficiente K_d attribuito alla categoria dell'utenza (Tabella 4 dell'allegato 1 al DPR 158/1999) sulla base della seguente relazione: $K_r = K_g$ Avviati al riciclo/ $K_d * mq$.

3. La riduzione prevista al precedente comma, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata; a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Comune avrà facoltà di compensare il credito all'atto dei successivi pagamenti.

Per l'ottenimento di tale riduzione, gli aventi diritto dovranno trasmettere copia dei formulari entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello per il quale si richiede il rimborso. In ragione dell'entrata in vigore della disciplina di cui all'articolo 238 comma 10 del D. Lgs. 152/2006, così come definita dal precedente articolo 19-bis, la riduzione di cui al presente articolo cessa di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022.

3.bis. Al fine di ridurre lo spreco alimentare il Comune istituisce una riduzione del 20% della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono, direttamente o indirettamente, attraverso ad esempio associazioni di volontariato, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale. La riduzione viene calcolata considerando le sole superfici di vendita o produzione.

Per ottenere tale riduzione, gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31 gennaio dell'anno per cui si chiede la riduzione, richiesta con allegata la dichiarazione sostitutiva di notorietà con la specifica del nominativo del soggetto a favore del quale si effettuano i conferimenti e la cadenza degli stessi. Entro il 31 marzo dell'anno successivo gli aventi diritto dovranno presentare la documentazione attestante il soggetto ricevente, il quantitativo e il valore dei prodotti ceduti. Il Comune di Alessandria si riserva la facoltà di controllare la veridicità di tali dichiarazioni.

Per il solo anno d'imposta 2017 la riduzione di cui al presente comma potrà essere richiesta entro il termine del 30 giugno 2017.

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 22, comma 3, la presente riduzione può essere concessa, fino al 31 dicembre 2021, in aggiunta a quella prevista all'art. 25 comma 2 fino ad un massimo di riduzione della parte variabile pari al 90%. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la presente riduzione può essere concessa in aggiunta a quella prevista dall'art. 19-bis.

4. È prevista una riduzione tariffaria nella misura del trenta per cento (30%) per i locali e aree scoperte, diversi dalle abitazioni, adibiti a uso stagionale o a uso non continuativo, ma ricorrente, per un periodo che sia inferiore a 183 giorni l'anno (uso stagionale). La riduzione è concessa con decorrenza dalla data di richiesta.

5. *abrogato*

Art. 26

"Riduzioni del Tributo per Motivi di Servizio"

1. Il tributo è dovuto nella misura massima del venti per cento (20%) della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'Autorità Sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. In mancanza dei presupposti di cui al comma precedente, non è previsto alcun esonero o riduzione della tariffa.

TITOLO V
DICHIARAZIONE – ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE

Art. 27

“Inizio, Cessazione e Variazione dell'Occupazione o della Conduzione”

1. La TARI è corrisposta in base alla tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'utenza e/o si sono verificate le variazioni.

2. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione presentata oltre tale termine, si considera omessa e soggetta alla sanzione di cui al successivo art. 28, comma 1.

3. La dichiarazione può essere consegnata direttamente, a mezzo posta con raccomandata A/R, a mezzo fax, posta elettronica o PEC, allegando copia di un documento di identità e copia della documentazione richiesta. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento, da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio a mezzo posta elettronica il soggetto passivo deve ricevere la “conferma di lettura”; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade in capo agli eventuali altri soggetti che possiedono o detengono i locali e le aree scoperte, con vincolo di solidarietà.

4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente. In particolare le stesse devono almeno contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi (cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale) del soggetto che la presenta;
- il cognome e nome (o la ragione sociale) del proprietario dell'immobile ed il suo indirizzo, se diverso dal soggetto che presenta la denuncia;
- il numero complessivo degli occupanti l'alloggio se residenti nel Comune o i dati identificativi se non residenti;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente, nonché la data di inizio dell'occupazione o conduzione;
- l'eventuale presenza di locali o aree esclusi dall'applicazione della tariffa;
- la superficie occupata, la planimetria e la visura catastale.

La comunicazione, originaria o di variazione per le utenze non domestiche, deve almeno

contenere:

- l'indicazione dei dati identificativi del soggetto che la presenta (rappresentante legale od altro);
- l'indicazione dei dati identificativi dell'utenza non domestica (Ente, Istituto, Associazione, Società, ed altre organizzazioni): denominazione e scopo sociale o istituzionale, codice fiscale/partita IVA e codice ISTAT dell'attività, sede principale, legale o effettiva, nonché cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale delle persone che ne hanno la rappresentanza e/o l'amministrazione;
- l'ubicazione comprensiva di numero civico e numero dell'interno ove esistente e la destinazione d'uso dei singoli locali e delle aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché la data di inizio dell'occupazione e conduzione;
- la disponibilità e superficie di locali o aree esclusi dalla tariffa;
- la superficie occupata, la planimetria e la visura catastale. La dichiarazione è sottoscritta e presentata da uno dei soggetti coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.

5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1) o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. La cessazione, per i contribuenti che emigrano fuori comune, può essere operata anche d'ufficio nei riguardi di coloro che occupavano o conducevano locali e aree per i quali sia stata presentata una nuova denuncia d'utenza o ne sia accertata d'ufficio la cessazione. La presentazione della dichiarazione di cessazione sottoscritta dal proprietario, attestante che i locali e le aree sono stati rilasciati dall'occupante o conducente liberi e vuoti da persone o cose, costituisce valido accertamento di avvenuta cessazione.

7. In caso di decesso del contribuente, la denuncia deve essere presentata dagli eredi legittimi nel maggior termine di dodici mesi dall'evento. In caso di mancato rispetto dei termini suddetti, è prevista l'applicazione della sanzione amministrativa in capo agli eredi.

8. Il recupero della tariffa dovuta in caso di omessa comunicazione avviene anche tramite verifiche d'ufficio entro il termine previsto dall'articolo 1 comma 161 della Legge 296/2006.

9. Nella dichiarazione devono essere riportati gli eventuali titoli, di cui al Titolo IV del presente Regolamento, al venire meno dei quali il contribuente è tenuto a presentare comunicazione di variazione.

10. Per le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui sopra si applicano le penali di cui all'articolo 28 del presente Regolamento.

11. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

12. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali e aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

Art. 28

"Violazioni e Penalità"

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 27 del presente Regolamento, il Comune determina in via presuntiva, nelle forme indicate al successivo comma 5, le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa, presumendo anche, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio a decorrere dal 1° gennaio dell'anno in cui può farsi risalire l'inizio dell'occupazione, in base ad elementi precisi e concordanti.

È inoltre applicata la sanzione amministrativa del cento per cento (100%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, oltre al ricalcolo tariffario da effettuarsi con le modalità di cui al precedente comma, si applica la sanzione del cinquanta per cento (50%) del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 27 comma 12, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di euro 250.

4. Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi

5. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pari al trenta per cento (30%) di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevato a seguito di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. La sanzione prevista nel presente comma, non si applica quando i versamenti sono comunque effettuati entro la scadenza dell'ultima rata o sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

6. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

7. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento non esplicitate, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, ex art. 16 Legge 16 gennaio 2003 n. 3.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TARI, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 792 articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 29

"Accertamento e Attività di Controllo"

1. Il Comune provvede a svolgere tutte le attività necessarie a individuare tutti i soggetti obbligati a pagare il tributo e al controllo dei dati dichiarati in denuncia. Nell'esercizio di tale attività effettua tutte le verifiche e i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci e opportuni, compresa la verifica diretta delle superfici con sopralluogo ai locali e alle aree tramite

personale preposto e autorizzato previa accettazione dell'utenza e nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

2. Gli uffici comunali, in occasione di iscrizioni anagrafiche o di altre pratiche concernenti i locali e le aree interessate, sono tenuti a invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine stabilito. Gli uffici comunali, in particolare l'ufficio tecnico, anagrafe, commercio, edilizia privata, vigilanza e assistenza, sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Ufficio che gestisce la TARI, tutte le informazioni che possono influire sulla gestione del tributo.

3. Dell'esito delle verifiche e dei controlli effettuati, se comportano l'applicazione del tributo a nuovi utenti o la modifica della tariffa applicata, viene data comunicazione agli interessati, con invito a restituire entro il termine per la proposizione del ricorso copia della lettera firmata per accettazione.

4. Nel caso che l'utente riscontri elementi di discordanza può, nello stesso termine, presentarsi presso il Comune o inviare lettera raccomandata fornendo le precisazioni del caso che, se riconosciute fondate, comportano annullamento o rettifica della comunicazione inviata.

5. Qualora risulti che un nucleo familiare ha stabilito la propria residenza o ha occupato un immobile nel comune e non sia pervenuta la relativa denuncia di inizio occupazione, nei modi previsti dal presente Regolamento, il Comune procederà con gli strumenti più opportuni previsti dalle normative vigenti al fine del recupero del tributo dovuto. Per le utenze domestiche si tiene conto del nucleo familiare risultante dall'anagrafe al 1° gennaio di ogni anno. Per i non residenti si applica la tariffa corrispondente al nucleo familiare di 2 componenti, in riferimento all'art. 16, comma 2, del presente Regolamento. Il Comune comunicherà l'applicazione della tariffa con tale modalità mediante opportuna notifica, riservandosi di effettuare i dovuti controlli.

Nel caso di intestatario deceduto, invece, si provvede alla cessazione della posizione dalla data del decesso con iscrizione del subentrante dal giorno successivo.

Art. 30

"Riscossione"

1. L'applicazione della TARI avviene mediante l'emissione, da parte del Comune di Alessandria, o di altro soggetto appositamente individuato, di avvisi di pagamento spediti per posta semplice, e viene riscossa dal Comune direttamente o tramite affidamento a terzi.

2. Il versamento della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-Città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Il Comune di Alessandria, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, all'interno dell'atto di approvazione delle tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, provvederà alla definizione del numero

e dei mesi di scadenza del tributo, garantendo il rispetto dei disposti di cui al comma precedente. In particolare, le rate avranno scadenza entro la fine di ogni mensilità.

Le scadenze, inoltre, saranno anche pubblicate sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

5. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

6. La scelta del sistema di riscossione, nonché delle modalità operative, è demandata al Comune, tenuto conto dei costi diretti e indiretti.

7. Non si fa luogo a riscossione quando l'importo del versamento del tributo complessivamente dovuto dal soggetto, comprensivo di eventuali sanzioni e interessi, risulta inferiore a 6,00 euro fatta salva la tariffa giornaliera, ex art. 1, comma 168, Legge 296/2006.

8. L'art. 1, comma 166, Legge 296/2006, prevede che il pagamento dei tributi locali debba essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'importo della TARI da pagare, quindi, sarà arrotondato all'unità di euro.

9. Eventuali conguagli a credito o a debito nei confronti dei singoli utenti, nel caso di riscossione diretta da parte dell'Ente, potranno essere regolarizzati con l'emissione di avvisi immediatamente successivi.

10. La tariffa deve essere bollettata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al periodo cui si riferisce.

11. Su richiesta dell'interessato, per situazioni di grave disagio economico, può essere concessa la rateizzazione del pagamento del tributo ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Generale delle Entrate del Comune.

Art. 31

"Rimborsi"

1. L'Utente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, qualora dimostri non dovute le somme addebitategli per mancanza del presupposto, per errore nel calcolo delle superfici o nella applicazione del tributo.

2. Il Comune provvederà ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni (180 giorni) dalla data di presentazione dell'istanza, ex art. 1, comma 164, Legge 27 dicembre 2006, n. 296, sempre che non risultino delle somme ancora dovute dall'utente anche per altre entrate.

TITOLO V RINVII E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32

"Rinvii"

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Inoltre sono richiamate le disposizioni contenute nelle Leggi vigenti, nello Statuto e nei Regolamenti del Comune e dell'Organo di governo dei rifiuti.

Art. 33

"Disposizioni Transitorie e Finali"

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2021.

2. L'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e il Regolamento Comunale per la sua applicazione conservano la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi fino al 31 dicembre 2012. Di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta fino a tale data continuano ad essere effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino, che rimangono, per gli anni di competenza, titolari delle corrispondenti entrate.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 704 della Legge 147/2013 e s.m.i. è abrogato l'art. 14 del Decreto Legge 201/2011, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'applicazione della TARES, e il versamento della maggiorazione standard allo Stato pari a 0,30 centesimi per metro quadro, mantengono la propria vigenza in relazione ai presupposti di applicazione della tariffa verificatisi per l'anno di imposta 2013. Di conseguenza l'accertamento e la riscossione della tariffa dovuta per tale periodo saranno effettuati anche successivamente a cura del Comune e del Consorzio di Bacino.

4. I presupposti di imposizione relativi alla tariffa abolita, afferenti a periodi antecedenti all'introduzione del presente tributo, sono regolati dai termini di decadenza indicati all'art. 71 del D.Lgs. n. 507/93 e s.m.i..

5. Gli archivi informatici aggiornati necessari al calcolo e all'emissione degli avvisi di pagamento (archivio utenti T.I.A./TARES, archivio posizioni T.I.A./TARES, archivio anagrafico residenti, archivio indirizzi, archivio utenti TARES) sono depositati presso il Comune e il Consorzio di Bacino.

6. Tutte le attività tecnico operative afferenti la gestione della TARI sono affidate, fino a diversa disposizione, al Consorzio di Bacino Alessandrino, la cui attività è regolata da apposito atto tra le parti, mentre l'incasso della Tariffa resta in capo al Comune di Alessandria.

7. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente Regolamento si devono intendere fatti al

testo vigente delle norme stesse.

8. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rimanda alla Legge di Stabilità 2014, pubblicata il 27 dicembre 2013 in Gazzetta Ufficiale come Legge 147/2013 e successive modificazioni e integrazioni ed alle eventuali ulteriori disposizioni normative in materia.

9. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 34

"Trattamento dei Dati Personali"

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della TARI sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATO 1

	Categorie utenze non domestiche
1	Musei, biblioteche, Scuole, Associazioni, luoghi di culto e palestre
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse Magazzini senza alcuna vendita diretta, edili grossisti
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, Autosaloni, esposizioni mobili
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche ed istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, prodotti sanitari, erboristerie, profumerie, prodotti per animali
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato, oreficerie, stoffe, filati, mercerie
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, toelettature per animali
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, autolavaggio, soccorso stradale
20	Attività industriali con capannoni di produzione limitatamente alle superfici, aree e locali non adibiti a lavorazioni
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticceria e gelaterie
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, rosticcerie, forni per panificazione
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night-club